

- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del 19/02/1997: L. 23.12.1996 n. 662, art. 1, commi 56/65, tempo parziale e disciplina delle incompatibilità (G.U. - n. 44 del 22.2.1997)

Comma 6.

6. Limiti allo svolgimento di altre attività lavorative (commi 56, 60 e 61).

Le innovazioni più consistenti si rinvencono proprio nel regime delle incompatibilità, che viene ora reso, *qualora l'orario non superi il 50 per cento di quello pieno*, ancor più flessibile rispetto alla disciplina precedente sul part time. In questo caso, infatti, **è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa**, subordinata (purché questa non intercorra con altra amministrazione pubblica) o autonoma, anche mediante iscrizione ad Albi, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione.

Secondo la precedente disciplina invece le altre prestazioni erano consentite solo se non interferivano con le esigenze di servizio e non erano incompatibili con le attività svolte.

L'impegno a non svolgere attività che possono **concretamente confliggere** con quelle istituzionali della propria amministrazione dovrà essere formalizzato nel contratto individuale.

Questa significativa attenuazione del dovere di esclusività, per il quale **la regola è che la doppia attività è consentita**, mentre il diniego ha ora carattere chiaramente residuale, è però ammessa soltanto **quando l'orario di lavoro non superi la metà di quello ordinario**.

In tutti gli altri casi, cioè nelle situazioni di part time a orario maggiore del 50 per cento (anche se già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge 662) e in quelle di prestazione a orario pieno rese dal restante personale, senza eccezioni, il tradizionale dovere di esclusività resta confermato nella sua portata generale, salvo i casi di deroga consentiti da specifiche disposizioni riferentisi a settori ben individuati.

**- Circolare Ministeriale n. 128 del 28 febbraio 1997: Tempo parziale: disciplina incompatibilità personale della scuola - L. 23.12.96, n. 662 - art. 1. C. 56/65 -
Circolare Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 18.2.97 n. 3 (G.U. Serie Generale 22.2.97 n. 44)**

Riferimento quesiti pervenuti vie brevi, precisasi che normativa in oggetto concernente nuova disciplina incompatibilità et part- time, trova applicazione anche nei confronti personale scuola, ivi compresi conservatori et accademie.

Per personale docente, tuttavia, resta salvo art. 508, commi 15, et 16 D.L.vo n. 297/94 che consente esercizio libere professioni previa autorizzazione capo istituto aut direttore.

Personale che intende svolgere attività diversa da quella consentita debet chiedere passaggio at regime part-time. Per disciplinare modalità et termine presentazione relative domande, nonché criteri loro accoglimento si fa, comunque, riserva successiva ordinanza, prevista da art. 46 CCNL sottoscritto 4.8.95.

Precisasi peraltro che, attesa peculiarità servizio scolastico, tali richieste potranno eventualmente avere effetto con decorrenza da prossimo primo settembre 1997.

Nei confronti personale scolastico che trovasi in atto in situazione part-time trovano immediata applicazione disposizioni circa attività consentite da legge et circolare sopra richiamate.

(Il Ministro)

INCOMPATIBILITÀ

Commento al T.U. - Art. 508

Sergio Auriemma

Riferimenti: dm 27.12.1999; provv 08.11.1999; cci 31.08.1999; ccnl 26.05.1999; L 17.05.1999, n. 144; dpr 08.03.1999, n. 275; dm 05.08.1998; dm 06.07.1998; cm 29.05.1998, n. 5; dlgs 06.03.1998, n. 59; L 27.12.1997, n. 449; L 27.12.1997, n. 449, art. 39; cm 23.07.1997, n. 449; om 22.07.1997, n. 446; cm 18.07.1997, n. 6; L 28.05.1997, n. 140; cm 28.02.1997, n. 128; L 23.12.1996, n. 662, art. 1; om 14.02.1996, n. 72; ccnl 04.08.1995, art. 57; ccnl 04.08.1995, art. 18; ccnl 04.08.1995, art. 33; ccnl 04.08.1995, art. 52; ccnl 04.08.1995, art. 46; dlgs 16.04.1994, n. 297, art. 508; dlgs 03.02.1993, n. 29, art. 58; dpr 10.01.1957, n. 3, art. 60; dpr 10.01.1957, n. 3, art. 60.

Le *incompatibilità* professionali o lavorative del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni costituiscono tematica complessa e delicata.

.....

Alla luce delle norme di legge e dei chiarimenti interpretativi va osservato, in generale e allo stato odierno della normativa, che con il *part-time al 50%*, sussiste un'attenuazione del dovere di esclusività. Quando, infatti, l'orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la legittimità di altre attività diventa la regola, mentre il diniego assume carattere residuale (il lavoro extraistituzionale, cioè, è vietato solo se intercorre con un'altra amministrazione pubblica o si pone in conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza).

Nel caso, invece, di **lavoro a tempo pieno o di part-time a orario maggiore del 50%**, il già vigente dovere di esclusività resta confermato nella sua portata generale, se non addirittura rafforzato. La regola, in questi casi, è nel senso che tutte le attività lavorative extraistituzionali - anche se astrattamente compatibili con quella principale in conformità dell'ordinamento proprio di ciascun comparto pubblico e degli indirizzi applicativi di settore finora seguiti - devono essere preventivamente autorizzate, pur se occasionalmente svolte e la violazione del divieto di attività non autorizzata diventa giusta causa di licenziamento.

La presente trattazione dedicata al tema delle incompatibilità - complessa, ma inevitabilmente non esaustiva - merita che siano elencate rapidamente talune disposizioni incluse nei *contratti collettivi di lavoro* in vigore nel comparto scolastico, che lambiscono la problematica fin qui esaminata, talvolta destando qualche perplessità in ordine alla legittimazione a regolare aspetti di compatibilità lavorativa (cfr., al riguardo, l'articolo 2 della legge n. 421/1992, che pone espressamente una *riserva di legge* in materia di incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività e di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici). Le principali clausole contrattuali da esaminare sono:

- art. 18 del ccnl 4.8.1995: richiama l'obbligo del lavoratore, all'atto della stipula del contratto individuale, di dichiarare l'inesistenza di situazioni personali di incompatibilità e prevede le sanzioni nei casi di inottemperanza (tale obbligo sussiste tassativamente qualora il docente abbia un incarico a full-time, 18 ore sett.li, o comunque superiore al 50%).

- art. 46, comma 9, del ccnl 4.8.1995: afferma **genericamente** che al personale docente in part-time "... è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l'esercizio di altre professioni o prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto".

- Nel caso di doppio incarico d'insegnamento: un part-time nella scuola statale non superiore alle 9 ore sett.li ed uno nella scuola non statale, il carico orario totale non può superare di norma le 24 ore sett.li, anche se il rapporto di lavoro privato sia di natura parasubordinata.